

LE PENSIONI ITALIANE

Riepilogo quadro pensionistico nel 2019

**Pensione di vecchiaia
ordinaria**

Pensione anticipata

**Le pensioni nel sistema
contributivo** *(le particolarità
previste solo per queste pensioni)*

Quota 100

**Alcune eccezioni alla
disciplina generale**

- Pensione anticipata precoci
- Pensione anticipata di vecchiaia *(deroghe che consentono applicazione requisito ridotto di almeno 15 anni di contributi e deroghe che consentono applicazione vecchia età pensionabile)*
- Pensione anzianità regime sperimentale donne

**Altre prestazioni a
carattere non pensionistico**

Ape sociale Ape volontario

PENSIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA

ANNO	Uomini e Donne P.I.	Donne Privato	Donne Autonome
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	67 anni	67 anni	67 anni

Nota bene:
rientrano r

PENSIONE ANTICIPATA

ANNO	Uomini	Donne
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Nota bene: l'aumento dei 5 mesi dal 2019 non opera per i lavoratori impegnati in attività gravose o che rientrano nella disciplina dei lavori «usuranti»

N.B. **Dal 2019** sono state introdotte le finestre: la pensione decorre dopo 3 mesi dal raggiungimento requisito

DEROGHE REQUISITO CONTRIBUTIVO PER PENSIONE VECCHIAIA 15 ANNI

- ❑ dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato un'anzianità contributiva di 15 anni.
- ❑ dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992 (anche in assenza di versamenti)
- ❑ dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei dieci anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992.

**DEROGHE
INNALZAMENT
O ETÀ
PENSIONABIL
E (DLGS 503
DEL 1992)**

- Invalidi riconosciuti in misura percentuale non inferiore all'80%
- Non vedenti

N.B. anticipo età + aspettativa di vita + finestra mobile

REGIME SPERIMENTALE “OPZIONE DONNA”

L'opzione Donna prevede il calcolo della pensione interamente contributivo, che rispetto al sistema retributivo o misto implica una decurtazione sull'assegno fino al 30%.

In precedenza, il diritto era riservato alle autonome nate entro il 1957 e alle dipendenti nate entro il 1958, con 35 anni di contributi entro il 2015.

La nuova legge estende il diritto le lavoratrici che hanno maturato **entro il 31 dicembre 2018** un'età anagrafica di 58 anni se dipendenti e 59 anni se autonome, in entrambi con 35 anni di contributi alla stessa data. La novità allarga la platea alle dipendenti nate entro il 1960 e alle autonome nate entro il 1959.

Attenzione: fra la maturazione del requisito e la **decorrenza** della pensione devono passare sempre **12 mesi** per le dipendenti e **18 mesi** per le autonome.

Esempio

Una dipendente con 35 anni di contributi nata nel marzo 1960, ha maturato il diritto a marzo 2018 (58 anni). Può quindi accedere alla misura con prima decorrenza utile fissata ad aprile 2019. Un'autonoma della stessa età, invece, non ha diritto all'Opzione Donna perché non ha compiuto 59 anni entro il 31 dicembre 2018.

CUMULO PERIODI CONTRIBUTIVI VI

Dal 1° gennaio 2017

Ampliamento delle facoltà previste dalla legge 228/2012 di cumulare, gratuitamente, spezzoni contributivi maturati in gestioni pensionistiche diverse al fine di ottenere un'unica pensione:

- non solo ai fini del diritto alla **pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti** ma anche della **pensione anticipata**;
- anche se **già maturato autonomo diritto alla pensione** in una singola gestione;
- inclusione delle **Casse Libero Professionali**.

Restano ferme le disposizioni in materia di Ricongiunzione (legge 29 e legge 45) e Totalizzazione (Dlgs 42/2006).

CUMULO PERIODI CONTRIBUTIVI VI

Possibilità di cumulare la contribuzione non sovrapposta versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- ❑ Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
- ❑ Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ❑ Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria
- ❑ Gestione separata INPS
- ❑ Casse Professionali

La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto **tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni destinarie della normativa di cumulo.**

CUMULO PERIODI CONTRIBUTIVI (ALCUNE DISPOSIZIONI GIÀ OPERANTI EX LEGE 228/2012)

L'assicurato **non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto** erogato da una delle gestioni destinarie della normativa del Cumulo. *Eccezione: titolare di assegno AOI non confermato/revocato. La titolarità di pensione a carico di stato estero non pregiudica l'accesso al cumulo.*

I requisiti anagrafico/contributivi sono quelli più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni coinvolte.

I contributi versati all'estero (Reg. CE e Conv. Bilaterali) sono utili ai fini del conseguimento delle pensioni in cumulo. *Si attendono precisazioni nel caso in cui esistono periodi extraUE e iscrizione casse in Italia che non prevedono applicazione Convenzione bilaterale.*

Requisito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente alla data della decorrenza della pensione.

Nel caso in cui la Gestione separata sia gestione di ultima iscrizione, è vincolante il rispetto dell'importo soglia non inferiore all'1,5 dell'assegno sociale.

LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori c.d. Precoci potranno accedere ad una **Pensione anticipata con 41 anni di contributi** se posseggono congiuntamente i seguenti requisiti/condizioni:

- ✓ almeno **12 mesi di** contributi legati a **lavoro effettivo**, anche **non continuativo**, prima del compimento **dei 19 anni di età**
- ✓ almeno **una delle seguenti condizioni: 1) disoccupati** che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi; **2) soggetti** che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il **coniuge o un parente o affine fino al secondo grado con handicap in situazione di gravità;** **3) soggetti** che hanno una **ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74%** accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invciv; **4) lavoratori dipendenti** che svolgono **attività gravose** da almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero per almeno 7 anni negli ultimi 10
- ✓ Dal 2019 Si applica finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

Tabella categorie interessate

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Conciatori di pelli e di pellicce

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

Conduttori di mezzi pesanti e camion

Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asilo-nido

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca *

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

APE (ANTICIPO PENSIONISTIC O)


Spetta a Dipendenti **pubblici e privati** e lavoratori **autonomi**

- ❑ con **almeno 63 anni**
- ❑ con almeno **20 anni di contributi** (Ape volontaria) o **30/36 anni** (Ape sociale)
- ❑ Per APE sociale occorre far parte di alcune categorie predeterminate.

Non si accede a diritti soggettivi ma applicazione vincolata dalle risorse finanziarie messe a disposizione

SOCIALE

VOLONTARIA



Caratteristiche: anticipo pensionistico volontario tramite **prestito oneroso** in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 *(non si tratta di una pensione ma di un prestito)*. Coinvolgimento Banche e Assicurazioni per rischio premorienza *(scelta del lavoratore)*

Requisiti:

età non inferiore a 63 anni;


20 anni di contributi al momento della richiesta *(utili ai fini del diritto a pensione di vecchiaia)*;

conseguimento del diritto a pensione entro 3 anni e 7 mesi;

importo della pensione, al netto della rata di rimborso del prestito, non inferiore ad 1,4 volte il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria al netto ammortamento prestito *(circa 700 euro)*;

non titolarità di un trattamento di pensione diretta.

APE VOLONTARIO



Durata: minimo 6 mesi - massimo 3 anni e 7 mesi.

Erogazione per dodici mensilità

Esente imposta Irpef

No Cessazione rapporto di lavoro

L'APE è concesso da un ente finanziatore e deve essere assicurato da una compagnia di assicurazioni contro il rischio di premorienza. Se il lavoratore che ha ottenuto l'APE dovesse morire prima dell'accesso alla pensione o del completamento del piano di ammortamento del prestito, l'assicurazione provvede a versare alla banca il residuo debito e la pensione spettante ai superstiti non è oggetto di riduzioni.

Il prestito va restituito in rate mensili per un periodo di 20 anni attraverso una trattenuta operata dall'Inps sui ratei della pensione, compresa la tredicesima.

Il costo dell'APE varia in ragione della durata e del rapporto tra la sua misura e quella della pensione. L'APE non concorre a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche

APE VOLONTARIO

QUOTA 100

La pensione anticipata quota 100, che sarà introdotta da aprile 2019, prevede la possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma di età e contribuzione posseduta, è pari a 100.

Potrà ottenere il trattamento solo chi possiede un requisito di età minimo pari a **62 anni**, ed un requisito contributivo pari a **38 anni (di cui 35 anni di contributi effettivi, quindi escluse malattia e disoccupazione)**. Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa).

Si può utilizzare anche la contribuzione versata all'estero in Paesi della UE o in Paesi che hanno stipulato convenzioni in materia di sicurezza sociale con l'Italia.

Si può utilizzare anche l'istituto del cumulo dei contributi, purché non coincidenti..

La misura ha carattere sperimentale: vale per chi matura i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

Viene ripristinato il **divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione** sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).

E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di **5mila euro lordi**.

Chi ha una pensione italiana diretta non può chiedere Quota 100. Chi ha pensione ai superstiti può chiedere Quota 100.

Chi ha pensione diretta estera può chiedere Quota 100.

Finestre

La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al **1° aprile 2019** (per il settore privato) e al **1° agosto 2019** (per il settore pubblico).

Soggetti esclusi

E' fuori dalla quota 100, per espressa previsione, il comparto difesa e sicurezza (Forze Armate, Forze dell'ordine e VV.FF) per il quale continuano ad applicarsi i requisiti previdenziali più favorevoli previsti nel Dlgs 165/97. Sono escluse le Casse professionali; INPGI (Cassa pensione giornalisti).

FINESTRE NELLA QUOTA 100

Il regime delle Finestre nella Quota 100 (DL 4/2019)		
Tipologia di Lavoratore	Data di Maturazione Requisiti Quota 100	Apertura della Finestra
Settore Privato (dipendenti ed autonomi)	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>entro il 31.12.2018</u>	1° Aprile 2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>dopo il 31.12.2018</u>	Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
Dipendenti Settore pubblico*	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>entro il 29.1.2019</u>	1° Agosto 2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti <u>dopo il 29.1.2019</u>	Dopo 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti
Comparto Scuola	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti entro il 31.12.2019	1° settembre 2019 (domanda di collocazione a riposo entro il 28 febbraio 2019)

* La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla PA con un preavviso di sei mesi

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

Il Reddito di cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.

La Pensione di cittadinanza ha regole analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà, tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane del nucleo familiare.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI REDDITO E DI PENSIONE DI CITTADINANZA?

Cittadini italiani e dell'Unione Europea

Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)

Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea (es. la moglie giapponese di un italiano)

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.